

Delibera n. 4046 del 17-04-1998 proposta da PALLAORO

Modifica delibera n. 282 dd. 18.01.1994, già modificata con delibera n. 6108 di data 26.05.1995 avente per oggetto: "Individuazione del biotopo di interesse provinciale Foci dell'Avisio ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23.06.1986 n. 14 - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica,

con deliberazione n. 282 dd. 18.01.1994, modificata con delibera n. 6108 di data 26.05.1995, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del biotopo denominato "Foci dell'Avisio", ai sensi della L.P. 23.06.1986 n. 14 e s.m.

All'interno del biotopo sono ubicati alcuni insediamenti produttivi di deposito e lavorazione inerti insediatisi precedentemente all'istituzione dell'area protetta.

La delibera citata, prendendo atto della presenza di tali impianti, include tra le attività consentite "la prosecuzione delle attività di lavorazione degli inerti, sulle superfici attualmente interessate, fino alla scadenza o alla revoca della concessione rilasciata dal Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche".

Ancorchè accorpati in due poli, essi determinano in tutta evidenza una considerevole turbativa sia in termini di inquinamento acustico e atmosferico (polveri) sia in termini di impatto visivo ed "emozionale" derivante dall'ardua compatibilità di queste attività con l'idea stessa di area protetta.

Il biotopo Foci dell'Avisio, infatti, per la sua ubicazione - prossima al capoluogo al quale è collegato anche dalla pista ciclabile - e per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta un'area di grande valore anche sotto il profilo della possibile fruizione didattico-culturale. Non a caso lo scrivente Servizio in questi anni ha previsto una serie di interventi che di seguito si riassumono brevemente:

- a) realizzazione di una stazione permanente di inanellamento, in collaborazione con il Museo tridentino di Scienze naturali (intervento già eseguito);
- b) realizzazione di due stagni finalizzati alla creazione di un habitat idoneo alla sosta e allo svernamento dell'avifauna acquatica, uno dei quali attrezzato per l'osservazione ornitologica (intervento già eseguito);
- c) realizzazione di una base attrezzata per lo

svolgimento di attività didattiche a favore delle scuole a supporto dei programmi specifici proposti dal Servizio ormai da sette anni (intervento in programma per l'anno in corso).

Le iniziative sopra descritte acquisterebbero evidentemente maggiore significato qualora, in luogo degli insediamenti produttivi, si potesse procedere alla graduale riqualificazione ambientale delle aree occupate dalle attività di lavorazione degli inerti, secondo metodiche già collaudate con successo in numerosi altri biotopi provinciali.

Pur con queste premesse, alla scadenza di alcune delle concessioni di cui sopra, avuto riguardo della dimensione economica delle attività in essere, dei relativi risvolti occupazionali e delle oggettive difficoltà connesse al reperimento di aree alternative e accertata l'insussistenza di pregiudiziali urgenti tali da imporre l'immediato sgombero delle aree di cui sopra con nota dell'Assessore prot. n. 3569 dd 5 agosto 1997, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 14/86, è stata inoltrata una proposta di modifica della delibera con la richiesta di relativo parere agli Enti territoriali competenti i Comuni di Trento e di Lavis, il Comprensorio C.5 e al locale Comitato Agricolo Comprensoriale; in essa veniva proposto di consentire "la prosecuzione delle attività relative agli

inerti, sulle superfici attualmente interessate. Alla scadenza delle relative concessioni rilasciate dal Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche, le medesime potranno essere rinnovate di volta in volta per un periodo massimo di un anno, previo parere del Servizio Parchi e Foreste demaniali".

Parallelamente, allo scopo di porre le premesse per una graduale dismissione delle aree non eccessivamente gravosa sotto il profilo socio-economico, si è proposto di inserire la clausola per la quale "detta concessione non può essere rilasciata a ditte o soggetti diversi dai titolari delle concessioni risultanti alla data del 31.12.96" e di escludere la possibilità di subconcessione. Veniva sancita, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione provinciale di revocare la concessione per qualsiasi motivo, e in particolare per dare attuazione a progetti di ripristino naturalistico, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi."

La necessità di apportare questa modifica alla delibera istitutiva ha costituito occasione per proporre anche altre correzioni al dispositivo dettate dall'esperienza maturata nei primi anni di gestione del biotopo, ed in particolare:

- la possibilità di procedere al recupero della fauna

ittica presente nel Torrente Avisio, particolarmente nei periodi di magra del torrente, a cura della locale Società di pesca e sotto il controllo del Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento;

- il divieto di far entrare nell'area protetta cani senza guinzaglio e di aggirarsi nel biotopo anche a piedi, al di fuori della pista ciclabile e dei sentieri didattici attrezzati, tenuto conto dell'alto valore avifaunistico del biotopo.

Il Comune di Lavis, con deliberazione della Giunta comunale n. 806 dd. 7 ottobre 1997, ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di modifica alle seguenti condizioni:" ...per quanto riguarda le attività relative agli inerti, sulle superfici attualmente interessate, si richiede che le stesse siano prevalentemente legate all'utilizzo di materiale derivante dal torrente Avisio; relativamente allo scarto derivante dalle lavorazioni, si richiede che non venga depositato nell'alveo, ma in adeguate discariche".

Il Comune di Trento ha espresso parere favorevole con propria nota prot. 33300 dd. 2 dicembre 1997, eccezion fatta per il prosieguo delle attività relative agli inerti.

Il comitato agricolo comprensoriale del C5 ha pure

espresso parere favorevole come da relativa deliberazione n.624 dd. 27 agosto 1997.

Con deliberazione n. 5/98 di data 22 gennaio 1998 il Comitato Provinciale per l'ambiente ha espresso parere favorevole alla modifica della deliberazione della Giunta provinciale 18 gennaio 1994, n. 282 e s.m. - Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato Foci dell'Avisio ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", secondo il testo proposto proponendo la sola posticipazione della data di riferimento delle concessioni in essere dal 31.12.96 al 30.6.1998.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.,
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 282 dd. 18 gennaio 1994, modificata con delibera n. 6108 dd. 26.05.1995,
- visti gli atti citati in premessa,
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 282 dd. 18 gennaio 1994, modificata con delibera n. 6108 dd. 26.05.1995 - Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato Foci dell'Avisio ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" come segue:

- a.1. tra le attività consentite elencate al punto 2. della citata delibera viene modificata quella di alinea 4. nel modo seguente:

- la prosecuzione delle attività relative agli inertici, sulle superfici attualmente interessate. Alla scadenza delle relative concessioni rilasciate dal Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche, le medesime potranno essere rinnovate di volta in volta per un periodo massimo di un anno, previo parere del Servizio Parchi e Foreste demaniali. Detta concessione non può essere rilasciata a ditte o soggetti diversi dai titolari delle concessioni risultanti alla data del 30.6.98; è esclusa, altresì, la possibilità di subconcessione, l'Amministrazione provinciale può revocare la concessione per qualsiasi motivo, e in

- particolare per dare attuazione a progetti di ripristino naturalistico, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi,
- a.2. alle attività consentite viene inoltre aggiunta la seguente:
 - il recupero della fauna ittica presente nel Torrente Avisio, particolarmente nei periodi di magra del torrente, a cura della locale Società di pesca e sotto il controllo del Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento, sentito il Servizio Parchi e Foreste Demaniali,
 - b.1. tra le attività vietate elencate al punto 3. della citata delibera vengono integrate quella di alinea 2. nel modo seguente:
 - esercitare la caccia ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, lasciare vagare animali domestici, anche per pastorizia, escluso il solo transito delle greggi in transumanza e far entrare nell'area protetta cani senza guinzaglio;
- e quella dell'alinea 9. nel modo seguente:
- entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale nonchè aggirarsi nel biotopo anche a piedi, al di fuori della pista ciclabile e dei sentieri didattici attrezzati. Non sono altresì ammessi la balneazione, il sorvolo a bassa quota e

l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo, e
l'uso di natanti fatta salva la messa in acqua di
imbarcazioni nel Fiume Adige che potrà avvenire
previo nulla-osta del Servizio Parchi e Foreste
Demaniale

- - - - -